



03028-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 15/12/2017

PAOLO ANTONIO BRUNO
GERARDO SABEONE
UMBERTO LUIGI SCOTTI
FRANCESCA MORELLI
IRENE SCORDAMAGLIA

- Presidente - Sent. n. sez.
2910/2017
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.41516/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LARINO
nel procedimento a carico di:

(omissis) nato il (omissis)

inoltre:

(omissis)

avverso la sentenza del 10/07/2017 del GIUDICE DI PACE di LARINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
STEFANO TOCCI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/7/2017 il Giudice di Pace di Larino ha assolto
(omissis) dall'imputazione per il reato di cui all'art.689 cod.pen. per aver
sommministrato, in qualità di gestore di esercizio commerciale, bevande alcoliche
a minori di anni sedici, fra cui (omissis) .

2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, svolgendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, l'affermazione del Giudice secondo cui le narrazioni dei testimoni erano tutte incentrate sul successivo acquisto di superalcolici presso il supermercato (omissis) e sul malore del (omissis), piuttosto che sulla consumazione di bevande alcoliche al (omissis), era smentita in modo netto dalle deposizioni dei testi (omissis), (omissis) e (omissis), che avevano riferito, in modo certo e dettagliato, l'avvenuto consumo di sostanza superalcoliche nel locale del (omissis), nonché dalla deposizione dello stesso (omissis) e del teste (omissis). Ben sei testimoni avevano quindi confermato che il (omissis) aveva consumato bevande alcoliche presso il (omissis); due di essi, compreso l'interessato, avevano anche indicato la bevanda consumata, ossia un whisky Jack Daniels.

Erano state poi totalmente pretermesse le dichiarazioni del teste (omissis) in ordine al carattere abituale della frequentazione del (omissis) da parte del gruppo di giovani minorenni per il consumo di bevande alcoliche.

Contraddittoriamente infine il Giudice non aveva dichiarato nel dispositivo l'insussistenza del fatto ma aveva assolto il (omissis) per non averlo commesso.

2.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 689 e 42, comma 4, cod.pen.

L'esercente di osteria o pubblico spaccio di cibi e bevande è posto dalla norma incriminatrice di cui all'art.689 cod.pen. in posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, che lo onera dell'adozione delle opportune misure volte ad evitare la somministrazione di alcolici a minori infrasedicenni.

Trattandosi di contravvenzione, era quindi sufficiente la mera colpa e non era necessario il dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.

L'affermazione del Giudice di Pace di Larino secondo la quale le deposizioni assunte non contenevano riferimenti chiari, precisi e concordanti sull'avvenuta assunzione di bevande alcoliche da parte dei minori nel (omissis) aveva travisato le evidenze probatorie richiamate dal ricorrente, così incorrendo in grave difetto motivazionale.

I testi (omissis), (omissis) e (omissis), avevano riferito in modo certo e dettagliato l'avvenuto consumo di sostanza superalcoliche nel locale del (omissis); lo stesso (omissis), ossia il ragazzo poi colpito dal malore, aveva dichiarato di aver bevuto nel locale *whisky* di marca Jack Daniels; il teste (omissis), sia pur *de re lata*, aveva confermato l'assunzione di bevande alcoliche da parte di (omissis) e (omissis) per loro dichiarazione.

Ben sei testimoni avevano quindi confermato che il (omissis) aveva consumato bevande alcoliche presso il (omissis); due di essi, compreso l'interessato avevano anche indicato la bevanda, ossia un *whisky* Jack Daniels.

Era stata poi totalmente trascurata la deposizione del teste (omissis) circa l'abituale frequentazione del (omissis) da parte del gruppo di giovani minorenni per il consumo di bevande alcoliche.

2. E' fondato anche il secondo motivo di impugnazione, diretto contro la concorrente *ratio decidendi* della sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art.689 cod.pen. ha natura contravvenzionale e può quindi essere sorretto dal punto di vista psicologico da mera colpa.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste a carico del titolare di un bar la responsabilità per il reato di cui all'art. 689 cod. pen., ancorché la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici sia stata effettuata dai suoi dipendenti, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione, che impone l'obbligo della diligenza, nell'accertamento dell'età del consumatore, innanzitutto al soggetto che gestisce l'esercizio commerciale di vendita di bevande alcoliche, che riveste una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi, in virtù della quale egli deve vigilare affinché i propri dipendenti svolgano diligentemente i loro compiti ed osservino scrupolosamente le indicazioni impartite in ordine all'accertamento dell'effettiva età del consumatore (Sez. 5, n. 46334 del 26/06/2013, Sambuchi, Rv. 257563).

Inoltre la contravvenzione in questione ha natura di reato di pericolo che richiede la necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore (Sez. 5, n. 7021 del 02/12/2010 – dep.2011, R. e altro, Rv. 249830).

3. Il reato non è prescritto, essendo stato commesso il 12/1/2013, sicché i cinque anni di cui all'art.161 cod.pen. verranno a scadere il 12/1/2018.

La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al Giudice di Pace di Larino per nuovo esame.

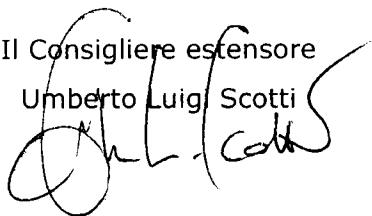
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Larino.

Così deciso il 15/12/2017

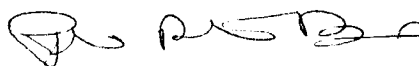
Il Consigliere estensore

Umberto Luigi Scotti



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno



Depositato in Cancelleria

Roma, li ~~23 GEN. 2018~~



~~ROMA 2018~~
~~23 GEN. 2018~~



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 23 gennaio 2018

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96